

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 354

presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - GANAU - CORRIAS - DERIU - MELONI - MORICONI - PINNA - PISCEDDA

il 28 ottobre 2022

Istituzione del Garante regionale dei diritti degli anziani

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Costituzione della Repubblica italiana

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea

Art. 21 Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Art. 25 Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Nella legislazione europea i diritti dei cittadini anziani sono riconosciuti sia nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sull'età

e riconosce il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e indipendente nonché di partecipare alla vita sociale e culturale dell'Unione (art. 21 e 25 su riportati), sia nella "Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure e di assistenza a lungo termine": "La dignità umana è inviolabile. L'età e la condizione di dipendenza non possono essere motivo di restrizione di diritti umani inalienabili e di libertà civili riconosciute a livello internazionale ed inseriti nelle costituzioni democratiche".

La presente proposta di legge ha come obiettivo di istituire, nella Regione e nei comuni che ne intravedessero la possibilità, una figura di garanzia in grado di fornire la tutela nei confronti delle persone anziane, nell'ambito applicativo di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Le misure di protezione degli anziani sono declinate in diversi ambiti legislativi, regionali, nazionali ed europei.

Il costante incremento demografico della componente sociale anziana determina inevitabilmente la necessità di una diversa programmazione e progettazione delle risorse cui dovrà necessariamente corrispondere un adeguamento dell'intero assetto istituzionale, al fine di non sottovalutare le importanti tendenze sociali in via di evoluzione che riguardano anche le tutele a soggetti a rischio di fragilità.

Nella nostra regione e, più in generale, su tutto il territorio nazionale, l'invecchiamento della popolazione è particolarmente evidente, tuttavia si registra l'assenza di una figura come il Garante degli anziani, che dovrebbe connotarsi quale essenziale riferimento per l'intera cittadinanza, che possa fungere da connessione tra il tessuto sociale e le istituzioni, raccogliendo sia i casi di disservizio, ma ancor più quelli di vera e propria lesione dei diritti degli anziani.

L'obiettivo della presente proposta di legge si colloca proprio in questa visione di riequilibrio a fronte di un vuoto legislativo che sarebbe utile colmare in tempi il più possibile celeri, adeguandosi ai principi di diritto europei di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Esamina, altresì, le modalità organizzative della struttura del Garante, le prerogative, gli obblighi di relazione annuale, i rapporti e le connessioni con le varie istituzioni, con l'intento di configurare un disegno il più possibile organico e strutturato.

La figura del Garante degli anziani si colloca in modo parzialmente fungibile con la figura più generale del Difensore civico regionale, ma rispetto ad esso ha competenze esclusive, concentrando in sé gli aspetti ascrivibili in modo precipuo alle misure di tutela riservate alle persone anziane, attivando a fornire un supporto anche psicologico atto ad arginare anche il sempre più crescente isolamento degli anziani.

Le misure previste nell'espletamento della funzione del Garante degli anziani apportano sostanziali tutele a tutto il nucleo familiare, ma anche all'intera collettività, partendo dal principio che la società odierna deve essere pronta ad affrontare i problemi della terza età, costruendo un supporto normativo e socio-assistenziale tale da attuare in maniera organica e programmata i giusti diritti dell'anziano e rimuovendo radicate discriminazioni purtroppo ancora ravvisabili nei diversi aspetti della vita sociale.

Ulteriore elemento qualificante della figura del Garante è la promozione del benessere dell'anziano, partendo dalla certezza che l'anziano deve essere considerato come una risorsa per le nuove generazioni, una trasmissione di conoscenze, saperi e competenze, e non come una figura secondaria.

Le persone della terza età rappresentano una componente fondamentale della società, dell'economia e della cultura della nostra regione.

A tal fine:

l'articolo 1 istituisce la figura del Garante regionale degli anziani, per assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi degli stessi, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio;

l'articolo 2 definisce i requisiti per la nomina, ineleggibilità e incompatibilità;

l'articolo 3 definisce le modalità di nomina;

l'articolo 4 definisce la durata del conferimento dell'incarico;

l'articolo 5 definisce le funzioni e le azioni che possono essere intraprese per tutelare gli interessi ed i diritti degli anziani;

l'articolo 6 definisce l'informativa sull'attività espletata;

l'articolo 7 indica le prerogative dei cittadini;

l'articolo 8 delinea il rapporto del Garante con il Difensore civico regionale;

l'articolo 9 definisce la sede;

l'articolo 10 definisce l'indennità di carica spettante al Garante;

l'articolo 11 promuove l'istituzione del Garante comunale;

l'articolo 12 riguarda la norma finanziaria da adottare per l'effettiva attuazione della legge;

l'articolo 13 prevede i criteri e le modalità per l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Istituzione del Garante regionale dei diritti degli anziani

1. Al fine di contribuire alla piena attuazione dei diritti e degli interessi degli anziani, è istituito presso il Consiglio regionale della Sardegna il Garante regionale degli anziani, di seguito denominato "Garante".

2. Il Garante ha il compito di assicurare nel territorio di competenza la garanzia e la difesa dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, delle persone con età superiore ai 64 anni, fatta salva la specifica competenza in materia di politiche sociali.

3. Il Garante, nell'esercizio del proprio mandato, opera in piena autonomia e con indipendenza nelle espressioni di giudizio e di valutazione.

Art. 2

Modalità di nomina, requisiti, ineleggibilità e incompatibilità

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso di comprovata competenza ed esperienza, almeno triennale, in ordine ai problemi connessi all'età senile e in possesso di laurea in discipline giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche.

2. Per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non può rivestire la carica di amministratore o di dipendente di enti pubblici, aziende pubbliche o di società private a partecipazione pubblica.

3. Per l'esercizio della funzione di Garante non sono eleggibili:

- a) i soggetti che rivestono cariche pubbliche elettive;
- b) i membri degli organismi dirigenziali nazionali, regionali e locali, partiti e movi-

- menti politici, associazioni sindacali, associazioni rappresentative di categoria;
- c) i direttori generali, i direttori sanitari e i direttori amministrativi dell'Azienda regionale della salute (ARES), delle Aziende socio-sanitarie locali (ASL), dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu (ARNAS), delle Aziende ospedaliere-universitarie di Cagliari e Sassari (AUO), dell'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) e dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna (IZS);
 - d) gli amministratori di enti pubblici, di aziende pubbliche o di società a partecipazione pubblica e gli amministratori o dirigenti di enti, di imprese o di associazioni beneficiari, a qualsiasi titolo, di sovvenzioni o di contributi dalla Regione.

4. La funzione del Garante è incompatibile con altre figure la cui nomina è di competenza della Regione ed è, altresì, incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

5. Il conferimento della funzione di Garante a dipendenti di enti pubblici comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro, fatta salva la validità del periodo di aspettativa ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e per il computo dell'anzianità di servizio.

Art. 3

Nomina

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi. Se nelle prime tre votazioni non è raggiunto il quorum dei due terzi, il Garante è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 4

Durata del conferimento dell'incarico

1. Il Garante esercita il proprio mandato, conferito con le modalità di cui all'articolo 3, per la durata della Legislatura regionale e può essere riconfermato soltanto per un secondo mandato.

2. Entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio regionale, o dall'approvazione della presente legge, si procede all'elezione del nuovo Garante da parte del Consiglio stesso.

3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.

4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, previa formale comunicazione diretta, almeno tre mesi prima, ai Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause ostative di cui all'articolo 2, nel caso in cui l'interessato non le rimuova entro il termine di quindici giorni.

6. In caso di cessazione dell'incarico prima della scadenza di cui al comma 1, per dimissioni, decesso, accertato impedimento fisico o psichico, decadenza o revoca, per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

7. Nel periodo necessario al perfezionamento delle procedure per la nuova nomina, l'incarico è assunto ad interim, senza diritto all'indennità, dal Difensore civico regionale.

Art. 5

Funzioni

1. Il Garante vigila sull'applicazione della legislazione vigente in materia di tutela delle persone anziane.

2. Rappresenta i diritti e gli interessi degli anziani presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge e con facoltà di partecipazione con voto consultivo alle sedute consiliari in cui si discute di materie di sua competenza.

3. Recepisce le segnalazioni avanzate direttamente dagli anziani o per il tramite di loro associazioni rappresentative, con riferimento in particolare a violazioni della legislazione vigente e, previa opportuna verifica, assume, se necessario, le misure adeguate ad assicurare la corretta applicazione della medesima legislazione.

4. Assume ogni iniziativa necessaria volta ad assicurare alle persone anziane l'erogazione delle prestazioni connesse al diritto alla salute e al miglioramento della qualità della vita, anche attivandosi, qualora ne ricorrano le esigenze, nei confronti dell'amministrazione interessata affinché questa assuma le necessarie iniziative.

5. Predisporre interventi per la tutela extra giurisdizionale del cittadino anziano.

6. Fornisce consulenza informativa sulle tipologie di assistenza e patronato e per la soluzione di controversie tra il cittadino anziano e la pubblica amministrazione.

7. Promuove forme di progettazione di interventi di natura socio-assistenziale per la tutela della salute e la promozione dell'inserimento del cittadino anziano.

8. Controlla i requisiti qualitativi dell'assistenza e dei servizi erogati da strutture pubbliche e private.

9. Sottopone all'autorità competente i casi di violazione dei diritti e di violazione di norme, previa formulazione di relativa istruttoria.

10. Vigila sull'assistenza prestata agli anziani ricoverati in strutture residenziali e in altri ambienti esterni alla loro famiglia, al fine di segnalare ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e giudiziario.

11. Interviene nei confronti delle strutture e degli enti locali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a loro competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni a favore dei beneficiari.

12. Denuncia i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

13. Segnala agli organi istituzionali competenti eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani, dei quali viene a conoscenza in qualsiasi forma, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato.

14. Collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni rilevate.

Art. 6

Informativa sull'attività espletata

1. Il Garante riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività svolta, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante relazione incentrata sulle attività espletate nell'esercizio del mandato, per l'annualità di riferimento.

2. Propone le iniziative che ritiene opportune per l'incremento del benessere degli anziani, per la valorizzazione del ruolo e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzonta-

le.

Art. 7

Prerogative dei cittadini

1. La legittimazione attiva a ricorrere gratuitamente al Garante regionale spetta a tutti i residenti della Sardegna e alle associazioni rappresentative dedite alla tutela e all'assistenza degli anziani, qualora si rilevino ipotesi di lesione di diritti, anche ad opera della amministrazione pubblica.

Art. 8

Rapporti con il Difensore civico regionale

1. Il Garante esercita le funzioni derivanti dal proprio mandato in via esclusiva, in deroga ad eventuali competenze in materia del Difensore civico regionale.

2. Il Garante e il Difensore civico regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, attivano le opportune forme di collaborazione e di coordinamento delle proprie attività e si danno reciproca informazione delle situazioni di interesse comune.

Art. 9

Sede

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propri provvedimenti, la dotazione organica, da individuare all'interno dell'organico del Consiglio regionale e l'organizzazione della struttura operativa del Garante.

3. Il Garante può avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri studi e di ricerca.

Art. 10

Indennità

1. Al Garante è attribuita l'indennità di carica mensile di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), nella misura del 50 per cento.

2. Al Garante sono riconosciuti i rimborsi per l'espletamento di missioni connesse all'incarico per le spese effettivamente sostenute e comunque in misura non superiore a quelle previste ai dirigenti dell'Amministrazione regionale.

3. All'Ufficio del Garante è assegnato annualmente un budget di euro 5.000 a valere sulle risorse del bilancio regionale, per la copertura delle spese connesse alle attività da realizzare.

Art. 11

Garante comunale

1. I comuni della Sardegna sopra ai 50.000 abitanti, quali enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione, possono procedere alla istituzione della figura del Garante comunale per gli anziani, con modalità e criteri autonomi.

2. I comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti possono deliberare l'istituzione dell'ufficio di cui alla presente legge attraverso il collegamento tra comuni limitrofi con popolazione inferiore alla soglia di cui al comma 1.

3. Il Garante comunale per gli anziani, nell'espletamento del mandato, deve raccordarsi con gli indirizzi e le politiche del Garante regionale per gli anziani.

4. Il Garante riferisce annualmente al Consiglio comunale sull'attività svolta, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante relazione incentrata sulle attività espletate nell'esercizio del mandato, per l'annualità di riferimento.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 45.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si fa fronte a valere sulle risorse stanziare in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo nuovi oneri legislativi).

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).